

The image shows the board game Risiko! with its box and a map of the world. The box is at the top left, featuring the title 'Risiko!' in red. The world map is the central focus, with various continents and territories colored in different shades. The text 'Genitori Informati' is overlaid in large black font across the top half of the image.

Genitori Informati

le regole del gioco

Guida aggiornata a Marzo 2019



INVALIDITA' CIVILE ED HANDICAP NON SONO LA STESSA COSA

- Invalidità civile è regolamentata dalla legge 118/71
- Handicap è regolamentato dalla legge 104/92

Legge 118/71

Il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un'infermità, che può essere FISICA, PSICHICA o SENSORIALE, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un'attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Si valutano le condizioni del minore **in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età** (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.).

Diciture presenti nei verbali dopo la visita di accertamento dell'invalidità:

- Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età
- Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita

INVALIDITA' CIVILE

```
graph LR; A[INVALIDITA' CIVILE] --> B[Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età]; A --> C[Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita]; B --> D[Indennità di frequenza]; B --> E[Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C]; C --> F[Indennità di accompagnamento]; C --> G[Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C];
```

The diagram is a flowchart with a central root node on the left and two main branches. The root node is a pink rounded rectangle containing the text 'INVALIDITA' CIVILE'. Two arrows point from this root to two intermediate nodes, also pink rounded rectangles. The top intermediate node contains the text 'Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età'. The bottom intermediate node contains the text 'Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita'. From the top intermediate node, two arrows point to two final nodes on the right. The top final node contains 'Indennità di frequenza' and the bottom final node contains 'Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C'. From the bottom intermediate node, two arrows point to two final nodes on the right. The top final node contains 'Indennità di accompagnamento' and the bottom final node contains 'Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C'. The background of the entire image is a collage of many colorful hands in various colors (blue, green, yellow, purple, red) reaching upwards.

Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età

Indennità di frequenza

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C

Minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita

Indennità di accompagnamento

Esenzione dal pagamento del ticket sanitario con esclusione della quota fissa per la ricetta e dei farmaci in fascia C

Legge 104/92

Art. 3.

Soggetti aventi diritto

1 - È persona handicappata colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva**, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2 - La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla **efficacia delle terapie riabilitative**.

3 - Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di **gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Beneficiari della l. 104/92

- il disabile
- i genitori del disabile
- coniuge, parenti e affini entro il 3° grado

Agevolazioni della l. 104/92

- **Tre giorni al mese**: sono riconosciuti in caso di disabilità grave, sono retribuiti da inps, si possono utilizzare interi o frazionati per l'accudimento del disabile, spettano a lavoratori full/part-time, spettano ad una sola persona o ad entrambi i genitori in maniera alternata, il disabile non deve essere ricoverato in maniera permanente, fanno maturare ferie, tredicesima e tfr, sono coperti da contributi figurativi, sono validi per l'anzianità
- **Congedo straordinario retribuito 2 anni (d.lgs. 151/2001, art. 42)**: tale limite temporale è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il lavoratore può usufruire di 24 mesi nell'arco della vita lavorativa, il lavoratore deve convivere con il disabile, viene riconosciuta una indennità pari alla retribuzione base dell'ultimo mese lavorato, non tiene conto degli emolumenti variabili. I benefici spettano un rigido ordine di priorità: coniuge, genitori, fratelli, parente o affine entro il terzo grado convivente. I periodi di congedo straordinario non fanno maturare ferie, tredicesima e tfr, sono coperti da contribuzione figurativa

- **Congedo parentale:**

È previsto, in caso di handicap grave, un prolungamento fino ai 3 anni di congedo parentale

Fino ai 3 anni del bambino spettano in alternativa:

- i tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore
- prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un'indennità pari al 30% della retribuzione.
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.

Dai 3 ai 12 anni spettano:

- i tre giorni di permesso mensili , anche frazionabili in ore
- il prolungamento del congedo parentale

- Agevolazioni sul lavoro:

- i lavoratori familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) che gli prestano assistenza hanno diritto di scegliere, ove possibile, **la sede di lavoro più vicina al domicilio** della persona da assistere.
- i soggetti citati nel paragrafo precedente (lavoratori disabili o loro familiari) possono rifiutarsi (art. 33 c. 5-6 L. 104/92) di **essere trasferiti dal datore ad altra sede**, eccezion fatta per i **casi di incompatibilità** della permanenza del dipendente.
- i lavoratori disabili o i loro familiari **possono rifiutarsi di svolgere lavoro notturno** (da intendersi come quell'arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino).

Agevolazioni fiscali per persone con disabilità

Agevolazioni per l'acquisto dell'auto

- la **detrazione dall'Irpef** del 19% del costo del veicolo
- l'**aliquota Iva agevolata** del 4% (invece di quella ordinaria)
- l'**esenzione** dal pagamento del **bollo auto** e dell'**imposta di trascrizione**.

Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e non udenti
- disabili con handicap **psichico** o mentale (art 3 comma 3 L 104/92) **titolari dell'indennità di accompagnamento**
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a **2.840,51 euro**), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile.

Agevolazioni per acquisto di ausili tecnici e informatici

- l'**aliquota iva agevolata 4%** per l'acquisto di ausili tecnici ed informatici
- la **detrazione dall'Irpef del 19%** per le spese sostenute per acquisto di ausili tecnici ed informatici

Per fruire dell'aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Assegni al nucleo familiare (ANF)

L'**assegno per il nucleo familiare**, siglato come **ANF**, è un assegno che viene erogato dall'**INPS** (anche se anticipato, per i dipendenti, dall'azienda) per **sostenere le famiglie** con redditi compresi entro una certa soglia: l'**ammontare** è differente a seconda non solo del numero dei componenti del nucleo, ma anche della loro particolare situazione, come nel caso dei disabili.

Spese mediche e di assistenza specifica

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

- all'assistenza infermieristica e riabilitativa
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
- al personale con la qualifica di educatore professionale
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Ippoterapia, musicoterapia, tma sono detraibili, 19%.

Detrazione irpef per figli a carico

- figlio con handicap con meno di 3 anni: detrazione di 1.620 Euro
- figlio con handicap con 3 anni o più: detrazione di 1.350 Euro

Detrazione e deduzione

Le deduzioni e le detrazioni sono, essenzialmente, due diverse modalità operative che servono a riconoscere delle agevolazioni di tipo fiscale:

- La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF
- La detrazione comporta un abbattimento dell'IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell'onere detraibile.

Scaglioni Irpef 2019	Aliquota Irpef 2019	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito, 3.450,00 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i 75.000,00 euro

Inclusione scolastica (DL 66/2017)*

Frequentare la scuola è obbligatorio e gratuito per tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 16 anni di età che vivono in Italia. La scuola dell'obbligo inizia dalla 1° classe della Scuola Primaria e finisce alla fine della 2° classe della Scuola Secondaria di Secondo grado o della Formazione Professionale. Anche i bambini con disabilità hanno l'obbligo di iscriversi alla scuola Primaria l'anno in cui compiono i 6 anni di età.

- nelle scuola primaria i libri di testo sono gratuiti
- nelle scuole dell'obbligo c'è l'esenzione dalle tasse scolastiche
- si paga il contributo per la mensa se lo studente rimane a pranzo. Il contributo solitamente è calcolato in base al reddito della famiglia dello studente (ISEE), secondo i regolamenti comunali
- si pagano le spese che la scuola sostiene per l'alunno: assicurazione, libretti delle giustificazioni, ecc.
- le spese per le gite o le altre attività extracurricolari che gli studenti posso scegliere di fare
- il contributo volontario può non essere pagato, in tal caso però l'alunno non può fruire del servizio realizzato con il contributo volontario

* Il 12 settembre 2019 entra in vigore il nuovo DL 96/2019 che sostituisce il presente DL 66/2017

Le famiglie degli alunni con disabilità devono completare l'iscrizione effettuata online portando a scuola:

- certificazione di disabilità della legge n° 104 del 1992
- Diagnosi Funzionale (solo fino all'a.s. 2019/2020)

I bambini certificati in situazione di gravità (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992) hanno il diritto alla precedenza nell'accesso ai servizi pubblici.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono automaticamente nell'ultima scuola frequentata, tranne se la famiglia chiede formalmente il trasferimento in un'altra scuola richiedendo il nulla osta al dirigente della scuola di provenienza che è tenuto a rilasciarlo.

Per permettere l'inclusione degli alunni con disabilità, la scuola deve garantire risorse specifiche e aggiuntive, in base alle necessità di ciascun alunno:

- insegnante di sostegno specializzato
- assistente per l'autonomia e la comunicazione
- assistente di base (igiene personale con rispetto del genere dell'alunno, spostamenti all'interno della scuola)

La presenza di un alunno con disabilità fa sì che la scuola debba attivare due gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica:

- il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO o GLH)
- il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Il **Gruppo di Lavoro Handicap Operativo** (GLHO o GLH) è il nome che viene utilizzato per consuetudine per indicare il gruppo che programma e verifica il percorso scolastico del singolo alunno con disabilità.

Devono far parte di questo gruppo:

- il Dirigente Scolastico o una persona da lui delegata,
- tutti gli insegnanti della classe (sia di sostegno che curricolari),
- i genitori dell'alunno,
- gli operatori socio-sanitari e/o terapisti della ASL (o di un centro accreditato presso la ASL) che seguono l'alunno,
- gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o i collaboratori scolastici che sono eventualmente coinvolti nel progetto d'inclusione dell'alunno.

La scuola può invitare a far parte del GLHO qualunque altra persona che conosce l'alunno al di fuori della scuola e che può essere utile al lavoro del gruppo in un'ottica di condivisione di obiettivi e strategie, per esempio: medici o terapisti privati, istruttori sportivi, ecc. I genitori, se lo vogliono, devono quindi chiedere al Dirigente Scolastico di convocare anche queste persone. Il GLHO deve essere convocato dal Dirigente Scolastico almeno 3 volte l'anno per programmare e verificare il percorso scolastico dell'alunno e redigere e verificare il PEI (Piano Educativo Individualizzato). I genitori però possono sempre chiedere al Dirigente Scolastico di convocare altre riunioni del GLHO quando pensano sia necessario.

Il **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)** è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d'indirizzo di tutta la scuola per favorire l'inclusione di tutti i suoi alunni con Bisogni Educativi Speciali(BES).

Gli alunni con BES sono gli alunni che possono avere:

- una disabilità certificata come prevede la legge n° 104 del 1992
- un Disturbo Specifico d'Apprendimento(DSA) certificato come prevede la legge n° 170 del 2010
- uno Svantaggio sociale, economico, linguistico o culturale individuato direttamente dagli insegnanti di ogni classe, anche solo per un periodo di tempo limitato(per es. alunni stranieri da poco arrivati in Italia e che non conoscono bene l'italiano, alunni con disagio sociale o familiare...)

Per svolgere il suo lavoro il GLI è composto dal Dirigente Scolastico e da rappresentanti degli insegnanti, dei collaboratori scolastici e da esperti della ASL.

II P.E.I.

Ogni anno il GLHO prepara il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è il progetto globale di vita dello studente per quello specifico anno scolastico. Comprende, quindi, anche notizie e attività svolte al di fuori della scuola (per es. percorsi riabilitativi, sportivi e di socializzazione). Il PEI deve descrivere la situazione complessiva dell'alunno sia a scuola, che a casa, che in altri contesti sociali (gruppi sportivi o altre attività che svolge fuori dalla scuola). Deve indicare anche gli aspetti medici, riabilitativi e sociali più importanti.

Il PEI deve contenere anche il **Piano di Studi Personalizzato (PSP)** che è la programmazione didattica preparata dagli insegnanti per quello specifico anno scolastico.

Nel PSP devono essere indicati per ciascuna materia o area disciplinare:

- gli obiettivi che si vogliono raggiungere,
- le modalità di lavoro da utilizzare,
- i criteri e gli strumenti di verifica.

Inoltre il PEI deve anche indicare le risorse che serviranno all'alunno nell'anno scolastico. Le risorse possono essere ausili o materiali particolari (banchi o sedie speciali, libri, computer, software, ecc.), ma anche il numero di ore dell'insegnante di sostegno, dell'eventuale assistente all'autonomia e alla comunicazione o del collaboratore scolastico per l'assistenza igienica e di base. Nel PEI vanno anche indicati eventuali progetti specifici che si intendono fare a scuola, per esempio: laboratori, percorsi di alternanza scuola-lavoro, utilizzo di specifiche metodologie o strategie, ecc.

Il PEI viene concordato insieme da tutti i componenti del GLH già alla fine dell'anno scolastico precedente o al massimo all'inizio del nuovo anno scolastico. Il PEI poi viene verificato ed eventualmente modificato durante l'anno dal GLHO" con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale".

I genitori fanno parte del GLHO e quindi contribuiscono alla formulazione del PEI, devono pertanto firmarlo per accettazione e devono anche riceverne una copia.

L'insegnante di sostegno

Il docente di sostegno è **assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno con disabilità certificata**, in piena contitolarità con gli altri docenti curricolari, per attuare forme di integrazione e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

L'alunno disabile è alunno della classe e, come tale l'integrazione è un dovere per gli insegnanti curricolari.

L'insegnante di sostegno interviene sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, **collabora con gli insegnanti curricolari** e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno **possa continuare anche in sua assenza**.

Quando l'alunno è presente a scuola, l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato in supplenze né nella propria né in altre classi per assicurare la sua integrazione nella classe di appartenenza. Anche se contitolare, la supplenza nella propria classe, non è legittima, perché violerebbe il principio della compresenza con il docente curricolare, così come fare supplenza in una classe diversa dalla propria portando con sé l'alunno con disabilità. Il docente per il sostegno rimane a disposizione della scuola come gli altri colleghi, qualora l'alunno con disabilità fosse assente.

L'orario di servizio dell'insegnante di sostegno è uguale a quello degli altri docenti.

Scuola dell'infanzia 25 ore settimanali

Scuola primaria 24 ore settimanali

Scuola secondaria 18 ore settimanali

Delibera regione Toscana 493/2001

1 - Su specifica richiesta dei pazienti affetti da particolari patologie che, malgrado l'assistenza fornita dal SSN incorrono in rilevanti spese per ulteriori livelli di assistenza , anche di natura farmacologica, i Direttori Generali delle Aziende USL sono autorizzati ad erogare un contributo economico non superiore a lire 30.000 (trentamila) giornaliera.

2 - L'erogazione del contributo sopraindicato avviene su richiesta del paziente alla quale viene allegata proposta di piano di trattamento terapeutico redatto dal medico di Medicina Generale. La proposta è accompagnata da una relazione sulla storia sanitaria del paziente ed eventuale documentazione dalla quale risulti che sono state comunque espletate le procedure terapeutiche appropriate definite da linee guida consolidate ed è stata altresì dimostrata l'inefficacia di procedure standard . A tal fine il Medico di Medicina Generale può avvalersi di consulenze specialistiche rese da strutture pubbliche

3 - il piano terapeutico di trattamento deve essere limitato ad un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovato solo dietro relazione del medico curante e, se ritenuto necessario, previa verifica da parte della Azienda USL .La direzione sanitaria aziendale è tenuta ad attivare le relative procedure di controllo .

4 - La liquidazione del contributo avviene esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione probante le spese sostenute dall'assistito e la conformità del trattamento al piano terapeutico proposto.

Delibera regione Toscana 664/2017

La delibera prevede una **erogazione di un contributo economico mensile che va da 700 a 1.000 euro mensili** per l'assunzione di un assistente personale.

L'assunzione deve essere formalizzata con la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro secondo la vigente normativa nazionale.

Per i minori con disabilità gravissima per i quali uno dei genitori si assume l'onere di assistenza, è possibile prevedere un assegno di cura.

Requisiti per ottenere i benefici della delibera 664/2017

- Essere titolari di indennità di accompagnamento
- Avere una ISEE inferiore a € 60.000
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la [legge regionale n. 73](#) che, all'articolo n. 5, istituisce per il triennio 2019 - 2021 un **contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi**.

Il contributo è annuale per il triennio 2019 - 2021 ed è pari ad **euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave** di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

- le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, **entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento** del contributo;
- l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
- sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
- il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile **devono far parte di un nucleo familiare convivente** con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;

Fonti:

www.agenziaentrate.gov.it

www.inps.it

www.disabili.com

www.handylex.org

www.uslcentro.toscana.it

www.open.toscana.it

www.regione.toscana.it

www.istruzione.it

www.superabile.it

